

PRESIDENTE. Su che cosa?

LEARDI. Per fare un'aggiunta all'articolo 5.

PRESIDENTE. Potrà farsene un articolo a parte.

LEARDI. Onde evviare alle gravissime difficoltà che si possono incontrare, io crederei conveniente di aggiungere all'articolo 5, dopo il secondo alinea, la seguente disposizione:

« Dietro domanda del Consiglio comunale, si ammetterà la revisione dell'estimo nei comuni che si atteneranno all'antico catasto. »

PRESIDENTE. La prego di trasmetterlo alla Presidenza. (*Mormorio*)

Alcune voci. Domandi se è appoggiato.

PRESIDENTE. Prima di tutto aspetto che il relatore dichiararsi se lo accetta o lo respinge.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Leardi perchè la trova fuor di luogo ed inutile.

Questa materia della rettifica ed applicazione degli estimi ha una soluzione nelle disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 20 luglio 1868. In quella legge si lascia facoltà ai comuni di rettificare le mappe e di rivedere l'estimo comunale. Questa legge invece non contempla nè punto, nè poco questa materia.

Forse l'onorevole Leardi ha proposto questa aggiunta perchè in fatto quelle disposizioni di legge non si sono finora potute applicare; ma egli troverà nella relazione della Commissione, presentata alla Camera il 22 luglio di questo stesso anno, le ragioni per cui quelle disposizioni non si sono applicate, e quelle per cui essa crede che in questa specie di provvedimenti bisogna procedere con molta cautela.

Ora quelle disposizioni della legge del 1868 vogliono un regolamento per la loro esecuzione; la compilazione di questo regolamento non è senza difficoltà, e, come ognuno sa, deve essere esaminato dal Consiglio di Stato, perchè abbia la sua applicazione. Ma io sono sicuro che questo regolamento sarà presto compilato. E con questo sarà provveduto certamente al desiderio dell'onorevole Leardi.

La Commissione quindi non può adesso accettare quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

« Art. 6. I reclami saranno esaminati e risolti da una Commissione provinciale, composta ed eletta giusta il disposto della legge 26 luglio 1868, ed investita dei poteri che quella legge le conferisce. »

LEARDI. Proporrrei un altro emendamento, a cui spero la Commissione farà buon viso.

Eccolo:

« I reclami saranno esaminati prima dalla Commissione locale per le imposte dirette, la quale esprimerà il suo parere sopra di essi, e risolti quindi da una

Commissione provinciale, composta ed eletta, ecc., » siccome è detto all'articolo 6.

La Camera capirà che, trattandosi di perequare l'imposta nel comune, la Commissione locale è più competente che la Commissione provinciale.

PRESIDENTE. Trasmetto quest'articolo modificato all'onorevole relatore, acciocchè si compiaccia di dire, a nome della Commissione, se lo accetta o lo respinge.

DEPRETIS, relatore. Mi duole, ma la Commissione non potrebbe accettare nemmeno questa proposta. È una ruota di più che si introduce nel meccanismo attuale per l'esame di questi reclami. Ammessa la Commissione provinciale, l'onorevole Leardi sa che l'autorità finanziaria è rappresentata, e quanto ai membri delle Commissioni locali, bene spesso essi non conoscono che uno o due comuni.

Egli dà un gran peso all'autorità delle Commissioni locali per le imposte dirette, ma queste non darebbero che un parere di più sul reclamo. Ora è da notare che questo parere locale lo si ottiene anche adesso, perchè, per quanto io so, si sente l'avviso del Consiglio comunale, il quale può dare con molta autorità tutte le notizie di cui la Commissione ha bisogno.

Si pensi bene che uno degli scopi principali di questa legge è di mettere il Governo in grado di procedere con rapidità alla compilazione delle matricole e dei ruoli, e quindi ad una regolare riscossione della imposta. E perciò fu stabilito un termine di tre mesi, entro il quale debbono compiersi i lavori delle Commissioni. E noti la Camera che queste operazioni si sono già fatte tre volte con una procedura abbastanza lunga. Or bene, alle Commissioni è concesso il termine di tre mesi, perchè le operazioni di rettifica siano da esse compiute. Se la Commissione provinciale deve attendere ancora il lavoro preliminare delle varie Commissioni locali o consorziali, o il termine per compiere il lavoro della Commissione provinciale sarà troppo ristretto o dovrà ritardarsi la compilazione dei ruoli.

Certamente bisogna dare un certo tempo per la presentazione dei reclami, poi un discreto termine perchè le Commissioni consorziali possano esaminare questi reclami e quindi pronunziare il loro parere. Quando capiteranno in seno alle Commissioni provinciali tutti questi reclami, sarà già trascorso un tempo non breve, poi la Commissione provinciale avrà bisogno dei tre mesi pel suo esame, e così per tutto questo lavoro occorrerà tanto tempo che i ruoli non potranno essere fatti che assai tardi nell'anno cui si riferiscono: e questo è un inconveniente assai grave.

Capisco che il sistema dell'onorevole Leardi offrirebbe forse un controllo ed una garanzia maggiore, ma si perderebbe anche un gran tempo.

Per me credo che, in vista delle operazioni già eseguite, si ha sufficiente garanzia nella Commissione provinciale alla quale però bisogna lasciare il termine di